

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 gennaio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2025, n. 10.

Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese. (25R00358). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2025, n. 11.

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003. (25R00359). Pag. 2

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2025, n. 12.

Rendiconto generale della gestione 2024. (25R00361). Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2025, n. 6.

Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"). Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche. (25R00360). Pag. 12

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 luglio 2025, n. 37.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno). (25R00257). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2025, n. 41.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. (Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L). (25R00258). Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2025, n. 26.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana. (25R00174). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 27.

Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello. (25R00175). Pag. 21





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2025, n. 10.

Promozione e valorizzazione della liuteria cremonese.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 30 del 23 luglio 2025)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, in attuazione dell'art. 2, comma 4, lettere i) e l), dello statuto d'autonomia e in coerenza con la vigente normativa regionale in materia di artigianato, promuove e valorizza la tradizione artistica e culturale artigianale della liuteria cremonese, quale patrimonio culturale immateriale UNESCO e matrice identitaria della Città di Cremona.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia:

a) promuove la qualità e l'eccellenza degli strumenti musicali prodotti nel territorio cremonese;

b) sostiene e valorizza le metodologie artigianali e tutela il sapere tradizionale artigianale dei liutai cremonesi;

c) promuove la conoscenza del marchio collettivo «Cremona Liuteria», che attesta l'origine e l'artigianalità degli strumenti musicali, sostenendo le imprese artigiane di liuteria cremonese che rispondono a criteri di qualità e autenticità così come indicati nel regolamento d'uso del marchio collettivo «Cremona Liuteria», di cui è titolare il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona, nell'ottica della valorizzazione della tradizione artistica della liuteria cremonese e delle relative metodologie artigianali;

d) favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale degli artigiani liutai;

e) incentiva la cooperazione tra le imprese artigiane di liuteria e le istituzioni culturali;

f) promuove la conoscenza, a livello nazionale e internazionale, del marchio collettivo «Cremona Liuteria», di cui è titolare il Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona;

g) sostiene il turismo culturale legato alla liuteria cremonese.

3. Le misure e gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere sperimentale.

Art. 2.*Misure regionali per la promozione e il sostegno della liuteria cremonese*

1. Per l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale:

a) istituisce l'elenco delle imprese artigiane di liuteria aventi sede nel territorio cremonese, ne definisce i requisiti e le modalità di iscrizione e ne disciplina le modalità di tenuta e aggiornamento, assicurando che alle imprese artigiane aderenti al Consorzio Liutai Antonio Stradivari Cremona sia riconosciuto il titolo all'iscrizione;

b) sostiene lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese della liuteria e le istituzioni e gli enti culturali pubblici e privati;

c) sostiene le attività di contrasto alla contraffazione nel settore della liuteria condotte dalla Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia;

d) prevede, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore culturale e della liuteria, modalità e criteri per i percorsi formativi, comunque non abilitanti, rivolti agli operatori del settore;

e) istituisce un concorso regionale finalizzato alla valorizzazione della tradizione artistica e culturale artigianale della liuteria cremonese, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie, ai conservatori e alle scuole civiche di musica e ne determina criteri e modalità di attuazione;

f) favorisce l'accesso a percorsi di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, anche attraverso la divulgazione delle tecniche di costruzione manuali e professionali, nonché delle caratteristiche degli strumenti realizzati;

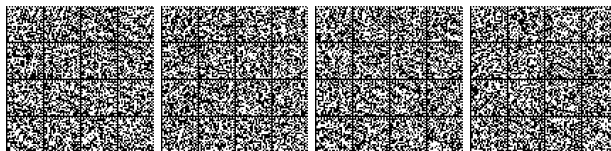
g) promuove, anche attraverso canali digitali e all'estero, in coerenza con il riconoscimento di qualità artigianale di cui alla normativa vigente, il valore territoriale e culturale della liuteria cremonese, prevedendo anche iniziative di *marketing*, comunicazione e diffusione della conoscenza del marchio collettivo «Cremona Liuteria» e dell'attività artigianale di liuteria. Tali iniziative sono finalizzate anche a stimolare il turismo e l'interesse per la cultura della liuteria e ad avvicinare i giovani alla professione artigiana liutaria;

h) promuove la partecipazione del Consorzio e delle imprese di cui alla lettera a) a fiere e manifestazioni di settore e favorisce l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti della liuteria cremonese, anche tramite accordi di partenariato pubblico-privato;

i) nell'ambito della «Giornata mondiale del Violino Cremonese», che ricorre il giorno 13 dicembre di ogni anno, promuove eventi che celebrano la tradizione liutaria cremonese, coinvolgendo istituzioni scolastiche, teatri, orchestre e istituzioni culturali pubbliche e private;

j) promuove iniziative di comunicazione a beneficio del consumatore e a sua tutela.

2. Per le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



Art. 3.

Azioni regionali a tutela della produzione artigianale

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), la Regione sostiene le attività di contrasto alla contraffazione che la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia conduce mediante iniziative di sensibilizzazione e di tutela delle imprese del settore della liuteria cremonese, sviluppando specifiche azioni, concordate con il sistema camerale, a valere sull'«Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo», senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.

Rapporto informativo annuale sul mercato della liuteria cremonese

1. La Giunta regionale, promuovendo forme di collaborazione con la Camera di commercio di Cremona-Mantova-Pavia, realizza annualmente un rapporto informativo sull'andamento del mercato della liuteria cremonese al fine di indirizzare le attività di promozione e sostegno a favore delle imprese artigiane di liuteria.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente gli esiti di quanto emerso dal rapporto di cui al comma 1.

3. Per le attività del presente articolo non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dagli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere f), g), h), i) e j), stimate in euro 100.000,00 per l'anno 2025, si provvede con incremento di euro 100.000,00 per l'annualità 2025 della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria PMI e artigianato» – Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio 2025-2027 e corrispondente riduzione della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi» – Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025-2027.

2. Alle spese per gli esercizi finanziari successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 18 luglio 2025

FONTANA

25R00358

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2025, n. 11.

Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Modifica alla l.r. 26/2003.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 30 del 23 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e sulla vita dell'uomo e nell'interesse delle future generazioni:

a) promuove la neutralità carbonica per mitigare i cambiamenti climatici e le azioni di adattamento a tali cambiamenti al fine di aumentare la resilienza dei territori anche negli eventi emergenziali;

b) opera al fine di contribuire a contenere l'aumento della temperatura media globale e, comunque, nel rispetto dei parametri di cui alle disposizioni vigenti, nell'ambito del contesto normativo internazionale, europeo e statale e in particolare dei principi di cui agli articoli 9 e 41 della Costituzione, degli impegni derivanti dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 65, dall'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, nonché dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 «Normativa europea sul clima».



2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente:

a) sviluppa le proprie politiche sul cambiamento climatico, incoerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e con la strategia regionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché con il Programma regionale di sviluppo sostenibile (PRSS) e i relativi aggiornamenti, promuovendo attivamente lo sviluppo sostenibile;

b) armonizza le proprie strategie economiche e sociali con gli obiettivi europei e con gli strumenti di programmazione delle politiche economiche europee, con particolare attenzione a modelli di business e lavori legati all'economia verde rivolti alle giovani generazioni;

c) integra nella pianificazione e programmazione regionale, territoriale e di settore, le politiche per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e fornisce indicazioni e prescrizioni per una conseguente pianificazione e programmazione locale anche in materia di protezione civile e di antincendio boschivo, tenendo conto degli impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi;

d) promuove un processo di graduale decarbonizzazione dell'economia regionale, intesa come realizzazione di un modello socioeconomico senza emissioni nette di gas a effetto serra, in linea con le strategie europee al 2050 e secondo il principio della fattibilità tecnica ed economica;

e) concorre, in raccordo con le comunità locali, alla definizione di politiche integrate di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, anche favorendo l'aggregazione di diverse entità locali aventi caratteristiche, risorse e necessità comuni e avendo riguardo alla specificità e alla vulnerabilità dei territori montani ivi compresi i territori delle comunità montane;

f) promuove la resilienza delle comunità locali e la capacità di risposta agli eventi, anche favorendo il ricorso a modalità di produzione e di consumo di energia condivise, ivi incluse le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e persegue la protezione dei territori della Regione dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione a quelli più a rischio e vulnerabili;

g) mette in atto azioni di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso politiche di previsione, prevenzione strutturale e non strutturale, nonché di mitigazione dei rischi naturali e tecnologici, al fine di aumentare la capacità di previsione ed allertamento, la capacità di risposta agli eventi e la gestione delle emergenze e il loro superamento;

h) promuove la ricerca e lo studio interdisciplinare del cambiamento climatico e dei suoi impatti, compresi quelli sanitari, al fine di utilizzare le migliori tecnologie disponibili e le più avanzate conoscenze scientifiche, economiche, giuridiche e sociali relative al cambiamento climatico;

i) favorisce iniziative idonee, in un contesto di valorizzazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, a diffondere stili di vita sostenibili, a promuovere il ricorso alla mobilità attiva e ai sistemi di trasporto collettivo,

anche mediante adeguate campagne di sensibilizzazione, educazione e formazione nelle famiglie, nelle istituzioni scolastiche e formative, nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni, a beneficio dell'ambiente e della salute;

j) promuove, in ottica di inclusione, equità e coesione sociale e territoriale, la trasparenza, l'informazione, la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e dei portatori di interesse maggiormente rappresentativi nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche regionali sulla mitigazione e sull'adattamento al cambiamento climatico;

k) favorisce lo sviluppo di «città circolari» che perseguono la realizzazione di edifici basata sui principi di bioarchitettura e ingegneria ambientale e sull'uso di energia rinnovabile, nonché la valorizzazione dei prodotti di provenienza locale e l'eliminazione di ogni forma di spreco;

l) promuove e sviluppa le politiche regionali di sostenibilità ambientale, economica e sociale tenuto conto delle diverse specificità territoriali.

3. La Regione, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, programmazione, regolamentazione e incentivazione relativi a energia, territorio, paesaggio, cultura, agricoltura, ambiente, biodiversità ed ecosistemi, attività produttive, edilizia, infrastrutture, turismo e sport, salute e prevenzione, educazione e sostenibilità, protezione civile, mobilità e trasporti, nonché relativi all'ambito socio-sanitario, persegue gli obiettivi di mitigazione, volti a ridurre le emissioni in atmosfera di gas climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico, volti all'incremento della resilienza, alla minimizzazione dei fattori di esposizione alla vulnerabilità e alla protezione del territorio e delle comunità locali dai rischi naturali e tecnologici derivanti dagli impatti del cambiamento climatico.

Art. 2.

Politiche regionali per la mitigazione del cambiamento climatico

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di emissioni nette di gas climalteranti pari a zero nell'Unione europea entro il termine stabilito, le politiche regionali di mitigazione includono misure volte a:

a) ridurre le emissioni in atmosfera dei gas climalteranti mediante efficientamento energetico, produzione di energia rinnovabile e alternativa, ivi inclusa quella nucleare ove ne sia consentito il ricorso ai sensi della normativa statale, nonché mediante sistemi innovativi che riducano le emissioni derivanti dal settore zootecnico;

b) aumentare l'assorbimento di carbonio nei sistemi naturali;

c) operare la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio;

d) favorire la produzione e l'uso dell'idrogeno a basse emissioni.

2. La Regione sostiene iniziative volte a promuovere misure di mitigazione del cambiamento climatico anche su proposta di enti pubblici, delle organizzazioni di imprese, di cittadini e di altri portatori di interesse, anche attraverso forme di partenariato pubblico e privato.



3. I piani e i programmi regionali e locali sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le disposizioni della legislazione regionale adottate ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 contribuiscono a perseguire, mediante la relativa procedura di VAS, l'obiettivo della neutralità carbonica. La Giunta regionale approva, nel rispetto dei termini previsti all'art. 15, comma 2, lettera b), linee guida per l'individuazione degli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi, di cui al presente comma, relativi ai fattori climatici e per la previsione delle possibili misure di mitigazione, compensazione e adattamento al cambiamento climatico, nonché per la definizione delle modalità di monitoraggio, secondo quanto stabilito all'art. 18 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. La riduzione delle emissioni di cui al comma 1, lettera a), è perseguita mediante interventi mirati a:

a) sostituire progressivamente le fonti energetiche fossili con fonti energetiche rinnovabili, anche attraverso la valorizzazione energetica in loco della biomassa legnosa con impianti tecnologici a basse emissioni, con un approccio di neutralità tecnologica;

b) incrementare l'efficienza energetica attraverso tecnologie e interventi innovativi, ivi inclusi sistemi di accumulo e stoccaggio di energia;

c) incentivare il risparmio di energia;

d) ridurre i consumi mediante iniziative di comunicazione, sensibilizzazione della popolazione ed educazione alla sostenibilità volte a favorire nuove modalità comportamentali;

e) ottimizzare l'utilizzo della materia, attraverso lo sviluppo dell'economia circolare.

5. L'incremento dell'assorbimento di carbonio nei sistemi naturali di cui al comma 1, lettera b), è perseguito mediante:

a) la conservazione, cura e valorizzazione del capitale naturale e della filiera bosco-legno, dei sistemi verdi, della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici;

b) la conservazione del suolo come sistema di accumulo del carbonio organico e la tutela della sua fertilità;

c) il monitoraggio, attraverso l'utilizzo di sistemi di sorveglianza avanzati, dello stato di conservazione e di sviluppo delle aree boscate, al fine di stimare il quantitativo di carbonio assorbito ed intervenire per contrastare incendi, tagli abusivi, attacchi parassitari, eventi estremi e dissesti;

d) la promozione e l'incentivazione della gestione sostenibile del suolo quale primo serbatoio e regolatore dell'emissione dell'anidride carbonica attraverso la valorizzazione anche economica dei servizi ecosistemici e attraverso la tutela e la salvaguardia delle aree umide;

e) gli interventi di forestazione in ambito rurale e urbano, nonché lungo le infrastrutture autostradali, minimizzando l'impatto sulla produzione agricola e integrando tali interventi nell'attività agricola attraverso forme di sostegno o quale possibile fonte di redditività;

f) la minimizzazione del consumo di suolo, la deimpermeabilizzazione delle superfici e il recupero alla naturalità di superfici urbanizzate;

g) la promozione e l'incentivazione della rigenerazione urbana e territoriale;

h) la valorizzazione della gestione forestale attiva dei boschi, favorendo l'uso del legno a cascata come materia prima, con l'obiettivo di rendere le foreste più resilienti agli effetti del cambiamento climatico.

6. Per la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio di cui al comma 1, lettera c), la Regione, in coerenza con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006), tenendo conto degli impatti ambientali e del prioritario obiettivo di riduzione delle emissioni, concorre a promuovere:

a) lo sviluppo di adeguate tecnologie innovative per la cattura e il riutilizzo del carbonio;

b) lo studio e l'identificazione delle potenzialità di stoccaggio del territorio lombardo, tenendo conto anche del regolamento delegato UE 2024/2620 della Commissione del 30 luglio 2024 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti secondo cui ritenere i gas a effetto serra legati chimicamente in modo permanente in un prodotto;

c) la realizzazione di iniziative sperimentali per lo stoccaggio.

Art. 3.

Politiche e misure regionali per l'adattamento al cambiamento climatico

1. La Regione, in relazione alla finalità di cui all'art. 1, comma 3, persegue, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), i seguenti obiettivi:

a) tutelare i cittadini, in particolare quelli più esposti e vulnerabili agli impatti derivanti dal cambiamento climatico, anche sviluppando metodi di informazione in merito alla salvaguardia della propria salute;

b) valutare le caratteristiche dei diversi sistemi locali, sviluppando sistemi di prevenzione, gestione e riduzione del rischio di eventi calamitosi;

c) accrescere la resilienza dei sistemi urbani anche promuovendo un'edilizia caratterizzata da elevati standard bioclimatici e dall'ottimizzazione di strutture, sistemi, servizi e loro gestione, valorizzando le certificazioni di sostenibilità e i servizi ecosistemici nella progettazione degli spazi pubblici per un miglioramento diffuso del comfort e della salubrità del microclima urbano;

d) proteggere il patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico in una prospettiva di conservazione preventiva e programmata;

e) progettare e riqualificare gli spazi urbani, nonché incrementare le aree verdi per favorire la mobilità attiva e condivisa oltre che l'intermodalità con i sistemi di trasporto pubblico;



f) proteggere la produzione agricola e zootecnica e la gestione forestale garantendo, in particolare, la sicurezza del sistema agroalimentare e la relativa capacità di risposta ai cambiamenti climatici;

g) conservare l'integrità del capitale naturale, la biodiversità e la piena funzionalità dei servizi ecosistemici, anche incrementando lo stato di salute dei suoli e la connettività ecologica;

h) prevenire e gestire efficacemente, anche mediante azioni di ripristino dei sistemi naturali compromessi, le conseguenze degli eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, precipitazioni di elevata intensità, tempeste e siccità, anche in relazione agli incidenti industriali collegati a rischi naturali;

i) prevenire il rischio idraulico e idrogeologico e contenere i suoi effetti, facendo fronte alle alluvioni, alle esondazioni, alle frane e all'erosione dei suoli, minimizzando l'impatto sul paesaggio e favorendo soluzioni ambientalmente compatibili;

j) promuovere soluzioni per un uso efficiente dell'acqua e per il risparmio idrico nei settori civile pubblico e privato, industriale ed agricolo, incluso l'approvvigionamento da risorse idriche alternative a quelle potabili;

k) definire accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori per applicare misure di prevenzione in caso di emergenze meteorologiche dovute ad ondate di calore;

l) promuovere, ove possibile, l'impiego dei tetti verdi nelle aree urbane e nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendone il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell'isolamento termico degli edifici, contribuendo al miglioramento dell'adattamento climatico.

2. Per perseguire la finalità di cui all'art. 1, comma 3, la Regione, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - collegato 2007):

a) individua e valuta gli impatti del cambiamento climatico attualmente osservati e prevedibili nel futuro, mediante l'elaborazione di scenari climatici specifici del territorio regionale;

b) valuta l'esposizione e la vulnerabilità delle comunità locali, dei territori, degli ecosistemi e dei sistemi naturali nonché dei settori socioeconomici;

c) analizza i rischi per la popolazione, il territorio, la biodiversità, il paesaggio e il patrimonio culturale in relazione ai differenti scenari individuati, che gli enti territoriali devono utilizzare come riferimento nei propri strumenti di pianificazione territoriale;

d) sviluppa un sistema informativo costituito da indicatori climatici per monitorare il clima e da indicatori sanitari per monitorare l'impatto sulla salute, anche negli scenari climatici a breve e medio termine, e per stimare gli impatti e la valutazione degli scenari futuri, in relazione sia alle patologie croniche sia alle malattie infettive ai fini dell'aggiornamento del piano regionale della pre-

venzione di cui all'art. 4-bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

e) mantiene e sviluppa i sistemi di allertamento e di monitoraggio e di previsione dei fenomeni meteorologici e dei loro impatti, in particolare quelli estremi;

f) monitora l'efficacia delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso adeguati indicatori di processo e prestazione.

3. La Giunta regionale approva, sentiti gli enti locali, una strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici che, per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1:

a) effettua la ricognizione delle politiche e degli interventi settoriali regionali;

b) individua i settori prioritari di intervento;

c) indica le tipologie di azioni e di misure regionali;

d) valuta la relazione funzionale tra impatti, obiettivi e possibili misure di adattamento.

4. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche di settore, individua gli interventi, le azioni e le misure da adottare ai sensi del comma 3, stabilisce e verifica le relative tempistiche di attuazione.

5. La strategia di cui al comma 3 è aggiornata, ove necessario, a seguito dell'approvazione del PRSS o in occasione dei relativi aggiornamenti annuali.

Art. 4.

Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica. Modifica all'art. 30 della l.r. 26/2003

1. L'art. 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Pianificazione regionale energetica ambientale e climatica*). — 1. La pianificazione regionale energetica, ambientale e climatica è costituita dall'atto di indirizzo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma regionale energia ambiente e clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale, con il quale sono definiti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzo. La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione energetico climatica nazionale, determina con il PREAC:

a) gli obiettivi e le misure per la riduzione dei consumi energetici mediante incremento dell'efficienza nei settori d'uso finali e del risparmio dei consumi, determinando il contributo di ciascun settore e il fabbisogno complessivo energetico regionale;

b) la produzione di energia da fonte rinnovabile, in relazione alla disponibilità delle fonti, alla struttura di rete, al modello di consumo e tenendo conto del contesto ambientale;

c) la riduzione delle emissioni climalteranti per settori d'uso finali, con esclusione del settore *Emission Trading System* (ETS) di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, n. 87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni



dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, tenendo conto della effettiva capacità di ciascun settore di raggiungere gli obiettivi ottimali declinati nella relativa pianificazione e programmazione di settore, concorrendo alla riduzione degli inquinanti in atmosfera;

d) le misure per la decarbonizzazione del sistema produttivo e dei settori di utilizzo;

e) il progressivo incremento della resilienza al cambiamento climatico del sistema energetico;

f) le misure di contrasto alla povertà energetica;

g) gli strumenti per favorire comportamenti individuali in linea con gli obiettivi di cui alle lettere da a) a f);

h) il costante monitoraggio delle emissioni in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a), con verifica di eventuali scostamenti per l'individuazione, nel caso, delle conseguenti misure correttive;

i) la diversificazione delle fonti di produzione di energia secondo criteri di sostenibilità favorendo, per gli impianti alimentati da combustibili fossili, prioritariamente l'adeguamento degli impianti esistenti.

2. Il PREAC, integrato con la valutazione ambientale di cui all'art. 1, comma 8, è aggiornato con frequenza quinquennale e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall'assunzione di nuovi impegni internazionali.».

Art. 5.

Misure regionali per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico nell'ambito di specifici interventi sul territorio regionale

1. Gli interventi soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, indicati all'art. 58-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e specificati nel regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»), devono contenere misure per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico o misure compensative.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, differenziando tra interventi di nuova realizzazione e interventi di ristrutturazione, allo scopo di perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a) assorbimento e mantenimento del carbonio nei suoli;

b) riqualificazione ambientale, rinaturalizzazione, forestazione e de-pavimentazione delle superfici impermeabilizzate, anche al fine di recuperare l'uso agricolo, ove possibile;

c) riduzione del consumo idrico;

d) uso di materiali sostenibili o di materiale riciclato, valutando l'impatto ambientale del loro intero ciclo di vita;

e) uso di finiture superficiali con alta riflettanza solare e di sistemi di ombreggiamento;

f) promozione della mobilità sostenibile;

g) riduzione della produzione di rifiuti.

3. Con riferimento agli interventi di difesa del suolo, volti a mitigare e ridurre il rischio idrogeologico e alluvionale, compresi gli interventi soggetti al rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica, indicati all'art. 58-bis della l.r. n. 12/2005 e specificati nel r.r. 7/2017, ciascun progetto volto alla realizzazione di tali interventi deve contenere una valutazione delle alternative progettuali, in coerenza con la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e con la pianificazione di bacino, privilegiando le soluzioni che impattino positivamente anche sul clima. Nel caso di aree di laminazione, la valutazione delle alternative deve indicare come prioritari gli interventi integrati, che assolvono sia a obiettivi di qualità e risparmio della risorsa idrica, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, sia a obiettivi di riduzione del rischio idraulico di cui alla direttiva 2007/60/CE, quali:

a) gli interventi multifunzionali, che assolvono sia a funzioni di laminazione che di accumulo di acqua da utilizzare in caso di siccità;

b) gli interventi che portano alla rinaturazione degli ambiti fluviali e in dissesto idrogeologico;

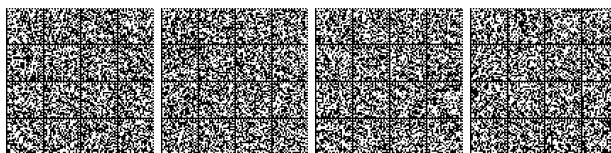
c) gli interventi che consentono la laminazione attraverso il recupero dello spazio fluviale e la riconnessione degli alvei alle aree golenali e gli interventi che portano alla de-impermeabilizzazione di spazi urbanizzati.

4. Lo studio di impatto ambientale dei progetti di cui all'Allegato A alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è redatto, con riferimento agli impatti relativi ai fattori climatici, sulla base di linee guida approvate dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti all'art. 15, comma 2, lettera b), tenuto conto di quanto disposto dall'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire azioni di mitigazione, di compensazione e di adattamento omogenee sul territorio regionale e commisurate alla rilevanza degli interventi in progetto.

Art. 6.

Misure a favore dello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili

1. La Regione promuove lo sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, ivi inclusi le biomasse legnose e i biocarburanti nel rispetto dei principi di contenimento dell'occupazione del suolo naturale e di minimizzazione degli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili derivanti dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e



dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dal conseguente, Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), tenendo conto delle norme vigenti, e, in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

2. La Regione, al fine della realizzazione sul suolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, favorisce, in particolare:

a) i progetti innovativi, anche a carattere sperimentale, con particolare attenzione a quelli inseriti in percorsi di economia circolare, nonché i progetti di produzione di biogas e biometano che privilegiano le filiere corte o progetti alimentati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) o da reflui zootecnici ed altre biomasse di origine agricola che impiegano il digestato come fertilizzante con modalità basso emissive;

b) incremento della biodiversità delle aree interessate, assicurando, per quanto possibile, soluzioni progettuali con valenza ecosistemica.

3. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione in ambito nucleare, anche attraverso un confronto con realtà industriali del settore, nonché la sua valorizzazione per diversificare l'insieme di fonti energetiche primarie e garantire una maggior indipendenza da fonti fossili.

Art. 7.

Promozione delle fonti rinnovabili per la decarbonizzazione dell'edilizia

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate specifiche modalità attuative per l'incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili relativi agli edifici di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 199/2021, disposto, ai sensi del presente comma, nell'esercizio della facoltà prevista all'art. 26, comma 7, dello stesso decreto. Gli obblighi relativi all'installazione della potenza elettrica, per gli edifici di cui al punto 2.3 dell'Allegato III del decreto legislativo n. 199/2021, si applicano anche agli edifici, destinati ad attività industriali, artigianali, agricole e assimilabili, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante, come definiti all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

2. Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al decreto legislativo n. 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l'uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Fatta salva l'autonomia programmatica comunale in materia di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici ai sensi dell'art. 57, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la Regione, anche in attuazione delle prescrizioni date alle regioni ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), in termini di azione sulle principali sorgenti di emissione di inquinanti per il conseguimento dei valori limite definiti per la qualità dell'aria, può disporre l'incremento degli obblighi relativi ai criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), anche in relazione a determinate tipologie di aree, edifici e parcheggi; a tal fine, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, ove disposti, gli incrementi relativi agli obblighi di cui al presente comma e le relative modalità applicative.

4. Le misure regionali di agevolazione a favore delle imprese non obbligate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), prevedono premialità in caso di possesso della certificazione ISO 50001, qualora il fabbisogno medio annuale di energia di tali imprese sia superiore a 50 TEP.

5. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera derivanti dai consumi energetici, la Regione, in sede di approvazione del programma delle attività degli enti dipendenti e delle società *in house* di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. n. 30/2006 e nell'ambito dell'attività di indirizzo nei confronti degli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, della stessa legge regionale:

a) promuove il ricorso ai sistemi di gestione dell'energia, anche individuando i casi per i quali è prescritta l'adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001, e l'adozione dei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), di cui al decreto legislativo n. 102/2014;

b) dispone il ricorso, alla prima scadenza contrattuale utile, a forniture elettriche derivanti da fonti rinnovabili per la copertura integrale del rispettivo fabbisogno elettrico.

6. La Regione, per gli immobili di proprietà, applica le previsioni di cui al comma 5.

7. L'inosservanza degli obblighi definiti al comma 1, secondo quanto specificato dalla Giunta regionale in attuazione delle previsioni di cui allo stesso comma 1, comporta, a seconda dei casi, il diniego del rilascio del titolo edilizio o la mancanza del presupposto amministrativo necessario al legittimo esercizio dell'attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia edilizia) e l'adeguamento ai medesimi obblighi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 27, commi 17-ter e 17-quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente).

Art. 8.

Promozione dei patti territoriali di sostenibilità

1. La Regione riconosce i patti territoriali di sostenibilità quale strumento per incentivare la diffusione di pratiche virtuose di economia circolare, transizione energetica, adattamento al cambiamento climatico, inclusione sociale e salvaguardia dell'ecosistema locale volte al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1.

2. I patti territoriali di sostenibilità costituiscono accordi stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo Settore e altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di un territorio.

3. La Regione può promuovere e sostenere i patti territoriali di sostenibilità attraverso apposite risorse finanziarie o prevedendo criteri di accesso prioritario ai bandi regionali per i soggetti che sottoscrivono e attuano tali patti, nel rispetto della normativa statale ed europea anche in materia di concorrenza.

4. La Giunta regionale definisce i contenuti minimi dei patti territoriali di sostenibilità, le modalità e le condizioni per fruire delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, e degli accessi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 9.

Transizione economica per la neutralità climatica e la coesione sociale

1. La Regione, nell'ambito delle politiche per la decarbonizzazione dell'economia e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sviluppa azioni per favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, con particolare attenzione anche all'inserimento lavorativo dei soggetti fragili tenendo conto dell'obiettivo della parità di genere, perseguendo la giustizia climatica, la corresponsabilizzazione degli enti locali e di tutti i soggetti potenzialmente interessati.

2. Ai fini della predisposizione delle misure di cui al comma 1, la Giunta regionale, sulla base della strategia integrata di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'art. 3, comma 3:

a) individua filiere e settori produttivi e aree potenzialmente vulnerabili sotto il profilo socioeconomico rispetto agli impatti del processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

b) promuove le opportunità di creazione delle filiere produttive di cui all'art. 5-bis della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), nonché le attività economiche e l'occupazione correlate alle nuove tecnologie sostenibili;

c) orienta le proprie politiche di sostegno per filiere produttive, settori e aree di cui alla lettera a) e per favorire un'ampia ed equilibrata diffusione sul territorio delle opportunità di cui alla lettera b).

Art. 10.

Formazione, ricerca e innovazione

1. La Regione promuove la formazione, la ricerca e l'innovazione in materia di cambiamento climatico e relativi effetti. A tal fine, prevede iniziative volte a:

a) incrementare lo sviluppo delle conoscenze scientifiche attraverso un adeguato sostegno alla ricerca e ai progetti di studi, compresi quelli di carattere internazionale;

b) potenziare nei programmi formativi, promuovendo forme di raccordo con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, le tematiche connesse al cambiamento climatico e alla diffusione di buone pratiche di protezione civile, attraverso iniziative dedicate agli studenti della scuola primaria, secondaria e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, favorendo anche azioni che garantiscano un'adeguata formazione degli insegnanti;

c) sviluppare percorsi di formazione e aggiornamento per la qualificazione professionale, in relazione alle nuove esigenze del mondo produttivo, individuati dalla direzione regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro e in raccordo con le altre direzioni regionali interessate;

d) promuovere la collaborazione con le università lombarde per sostenere un'adeguata preparazione interdisciplinare in materia di cambiamenti climatici nei programmi di studio, anche *post-laurea*;

e) sviluppare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale per la pubblica amministrazione, allo scopo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui temi del cambiamento climatico;

f) sviluppare programmi di istruzione e formazione tecnica superiore in collaborazione con le università, gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), gli enti e le fondazioni di ricerca, le associazioni di categoria e gli ordini e i collegi professionali, anche attraverso l'introduzione di specifici ambiti formativi nei programmi di formazione;

g) sensibilizzare le imprese e le filiere produttive sui temi del cambiamento climatico e promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle imprese per la decarbonizzazione dei processi produttivi e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

h) favorire la riduzione dei consumi idrici anche attraverso la promozione dell'efficienza d'uso delle risorse idriche.

Art. 11.

Istituzione del Comitato regionale per il clima

1. È istituito il Comitato regionale per il clima, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, avente funzioni tecnico-consultive a supporto delle attività della Regione volte alla:



a) individuazione di misure per incrementare la consapevolezza sugli impatti del cambiamento climatico;

b) proposta di politiche e di misure relative al cambiamento climatico, individuando anche le possibili misure premiali da inserire nei bandi.

2. Il Comitato è presieduto dall'assessore regionale competente ed è:

a) composto da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) e da un numero massimo di otto esperti in materia di ambiente, agraria, diritto, economia, energia, mobilità, sanità e territorio;

b) rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi da tale avvio; il Comitato resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. Il Comitato opera in sinergia con il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione previsto all'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione).

4. Agli esperti del Comitato spetta, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese sostenute nella misura e nei casi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale specifica termini e modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato, nonché la misura e i casi del rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti.

Art. 12.

Supporto regionale alle amministrazioni locali

1. La Regione, riconoscendo la rilevanza del ruolo delle amministrazioni locali nel percorso verso la mitigazione e l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico, sostiene, secondo il principio di sussidiarietà, le azioni e le iniziative locali, per favorire la transizione verso lo sviluppo di città intelligenti e città circolari, fornendo anche supporto tecnico per adeguare i piani, i programmi e gli interventi locali, nonché per redigere eventuali piani volti a delineare misure e politiche da sviluppare per aumentare la resilienza dei territori e realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

2. La Giunta regionale svolge le attività di sostegno e supporto di cui al comma 1 anche avvalendosi degli enti del sistema regionale e di forme di collaborazione con soggetti dotati di specifiche competenze in materia, nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici.

3. Il programma di assistenza tecnica per le attività regionali di cui al comma 2 è definito nell'ambito del programma delle attività degli enti dipendenti e delle società in house di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. n. 30/2006 o con apposite deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

Sinergia delle misure regionali

1. Gli obiettivi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 sono perseguiti mediante un'integrazione sistemica, nella programmazione e nell'attuazione delle misure di settore, dei criteri volti alla mitigazione e all'adatta-

mento ai cambiamenti climatici, assicurando il coerente utilizzo delle risorse finanziarie, presenti nel bilancio regionale, destinate alle misure di sostegno e incentivazione, e, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 4, stabilendo premialità, anche mediante previsione di criteri di priorità per l'accesso ai finanziamenti, a favore di interventi e progetti che concorrono, ai sensi della presente legge, al conseguimento delle politiche regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 14.

Norma finanziari

1. Alle spese per gli esperti del Comitato regionale per il clima, previste ai sensi dell'art. 11, comma 4, e stimate in euro 6.000,00 per il 2025 e in euro 12.000,00 annui per ciascun anno del biennio 2026-2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 01 «Organi istituzionali» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

2. Alle spese per lo sviluppo del sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), si provvede con le risorse, pari ad euro 620.000,00 per il 2025, euro 500.000,00 per il 2026 ed euro 600.000,00 per il 2027, già allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.

3. Alle spese per l'attuazione degli interventi di comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera i), e art. 10, comma 1, lettera g), stimati complessivamente in euro 100.000,00, si fa fronte rispettivamente per l'esercizio finanziario 2025 per euro 50.000,00 con le risorse allocate alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» - Titolo I «Spese correnti» e per euro 50.000,00 con le risorse allocate alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 11 «Altri servizi generali» - Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

4. Alle spese per l'attuazione degli interventi di formazione di cui all'art. 10, comma 1, lettere f) e g), stimati complessivamente in euro 200.000,00, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2025 con le risorse allocate alla missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» - Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

5. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'art. 8, previste in euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si fa fronte con incremento di euro 400.000,00 della missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 02 «Tutela,



valorizzazione e recupero ambientale» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente diminuzione per pari importo e medesimo esercizio finanziario della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.

6. In sede di prima applicazione della presente legge e in fase sperimentale gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono finanziati per l'annualità 2025; per gli esercizi successivi al 2025 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, all'attuazione della presente legge possono concorrere, altresì, le risorse vincolate provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti pubblici e privati, previste nel bilancio regionale per gli interventi e i progetti che partecipano al conseguimento delle politiche regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

1. Il Comitato regionale per il clima, di cui all'art. 11, è costituito entro tre mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, lettera c).

2. La Giunta regionale:

a) stabilisce le azioni di mitigazione, adattamento e compensazione di cui all'art. 5, comma 2, e ne specifica le modalità di applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) approva le Linee guida di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) specifica i termini e le modalità per la composizione, il rinnovo, il funzionamento e la partecipazione ai lavori del Comitato di cui all'art. 11, nonché la misura e i casi di rimborso delle spese sostenute dai relativi componenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, si applicano dal termine del quinquennio decorrente dall'approvazione del PREAC adottato con deliberazione della Giunta regionale n. XI/7553 del 15 dicembre 2022 e, comunque, in caso di modifiche degli obiettivi europei e nazionali derivanti da nuove disposizioni o dall'assunzione di nuovi impegni internazionali.

4. Alle misure previste dalla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17, (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 16.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti dalle politiche per la mitigazione e per l'adattamento al cambiamento climatico.

2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi degli enti del sistema regionale, presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che descrive e documenta:

a) gli interventi promossi per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico di cui agli articoli 2, 3 e 5, indicando modalità di attuazione, risorse previste, eventuali criticità e risultati raggiunti;

b) l'andamento degli indicatori climatici e sanitari di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), e gli impatti stimati riguardo a patologie croniche e malattie infettive prevenendo, ove possibile, indicatori specifici per le aree più vulnerabili;

c) le misure promosse e attivate per lo sviluppo della produzione e per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 6 e 7 e i relativi esiti;

d) lo stato di attuazione dei patti territoriali di sostenibilità di cui all'art. 8 con particolare riferimento ai soggetti coinvolti e agli interventi realizzati;

e) le azioni sviluppate per favorire nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali di cui all'art. 9 e le filiere, i settori produttivi e le aree vulnerabili nel processo di transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio individuati;

f) le iniziative adottate per promuovere la formazione, la ricerca, l'innovazione e l'aumento della consapevolezza riguardanti il cambiamento climatico e i relativi effetti di cui all'art. 10;

g) il supporto tecnico prestato alle amministrazioni locali per adeguare piani e interventi in applicazione dell'art. 12, indicando strumenti, modalità e difficoltà incontrate.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione di cui al comma 2 secondo quanto previsto all'art. 111-bis del regolamento generale del Consiglio regionale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità e specifiche esigenze conoscitive rispetto a quanto previsto al comma 2.

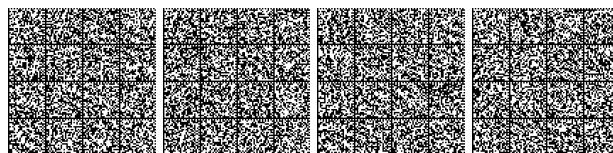
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 18 luglio 2025

FONTANA

25R00359



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2025, n. 12.

Rendiconto generale della gestione 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 32 - dell'8 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della gestione 2024 è approvato con le seguenti risultanze:

a) Stanziamenti del bilancio 2024

Ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 (Bilancio di previsione 2024 – 2026), le previsioni iniziali del bilancio di competenza sono state quantificate (a pareggio) in euro 41.117.004.118,49; nel corso della gestione sono state effettuate variazioni agli stanziamenti di competenza per euro 5.443.147.137,74; gli stanziamenti finali del bilancio di competenza sono quantificati (a pareggio) in euro 46.560.151.256,23.

Le previsioni iniziali del bilancio di cassa sono state quantificate in euro 63.576.523.625,68 (in entrata) e in euro 55.576.523.625,68 (in spesa); ai sensi della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024 – 2026 con modifiche di leggi regionali), il fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2024 è determinato in euro 10.032.698.035,80; nel corso della gestione 2024 sono state effettuate variazioni agli stanziamenti di cassa per euro – 1.362.413.701,80 in entrata e per euro 1.170.284.334,00 in spesa; gli stanziamenti finali del bilancio di cassa sono determinati in euro 62.746.807.959,68 (in entrata) e in euro 56.746.807.959,68 (in spesa);

b) Avanzo iniziale e fondo pluriennale vincolato d'entrata

La quota di avanzo applicato al bilancio al 31 dicembre 2024 è quantificata in euro 495.342.322,39; il fondo pluriennale vincolato in entrata è quantificato in euro 1.075.420.611,55; la quota di fondo pluriennale vincolato d'entrata liberata è quantificata in euro 29.024.162,49;

c) Il fondo pluriennale vincolato in spesa

Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 1.140.660.963,48;

d) La gestione di competenza

A fronte di previsioni definitive (al netto della quota di avanzo applicato e di fondo pluriennale vincolato in entrata) per euro 44.989.388.322,29 sono sta-

te accertate somme per euro 36.974.384.673,04; sono state invece impegnate, a fronte di previsioni definitive per euro 46.560.151.256,23, somme per euro 37.328.315.439,79. Gli incassi su accertamenti di competenza 2024 ammontano a euro 28.082.287.036,74 mentre i pagamenti sugli impegni della competenza ammontano a euro 26.449.697.164,75. I residui attivi di competenza sono quantificati in euro 8.892.097.636,30 mentre quelli passivi in euro 10.878.618.275,04. Rispetto alle previsioni iniziali sono state contabilizzate minori entrate per euro - 8.248.760.709,71 e maggiori entrate per euro 233.757.060,46 per un saldo complessivo di euro - 8.015.003.649,25; Le economie di stanziamento del bilancio 2024 ammontano a euro 6.542.518.520,98;

e) La gestione residua

A fronte di residui attivi iniziali al 1° gennaio 2024 per euro 10.892.856.129,21, nel corso della gestione 2024 sono stati riscossi euro 5.147.255.433,28 mentre sono stati oggetto di riaccertamento residui per euro - 170.000.420,71.

L'ammontare complessivo di residui attivi (provenienti dalle gestioni precedenti al 2024) ancora conservati nel conto del bilancio al 31 dicembre 2024 ammontano a euro 5.575.600.275,22. A fronte di residui passivi iniziali di euro 19.434.152.225,01, al 31 dicembre 2024 risultano pagati euro 6.194.629.275,40 e cancellati euro 174.484.741,49. L'ammontare complessivo di residui passivi (provenienti dalle gestioni precedenti al 2024) ancora conservati nel conto del bilancio ammontano a euro 13.065.038.208,12;

f) Il fondo di cassa al 31 dicembre 2024

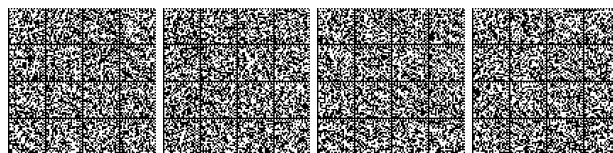
A fronte di un fondo di cassa iniziale euro 10.032.698.035,80, di riscossioni complessive per euro 33.229.542.470,02 e pagamenti complessivi per euro 32.644.326.440,15, il fondo cassa finale al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 10.617.914.065,67 di cui euro 10.250.575.233,72 relativo al conto della Gestione sanitaria accentrata (ex Titolo II, decreto legislativo n. 118/2011) ed euro 367.338.831,95 riferiti al conto ordinario;

g) Il risultato di amministrazione

Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 1.294.530,55. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 1.080.276.578,62, la quota vincolata a euro 738.459.105,57, la quota destinata agli investimenti a euro 64.048.440,78. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di bilancio al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro - 1.881.489.594,42. Il disavanzo al 31 dicembre 2024 si configura interamente come disavanzo da debito autorizzato e non contratto;

h) La gestione economica: saldo economico 2024 e situazione patrimoniale

Al 31 dicembre 2024 il totale dell'attivo (e del passivo) è pari a euro 30.083.019.338,46 il fondo di dotazione, cioè la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'amministrazione pub-



blica, è pari a euro 210.621.518,78. Per quanto riguarda l'attivo, l'attivo immobilizzato è pari a euro 4.586.788.293,91, di cui euro 209.890.153,54 di immobilizzazioni immateriali, euro 1.119.507.410,00 di immobilizzazioni materiali e euro 3.257.390.730,37 di Immobilizzazioni finanziarie. L'attivo circolante (rimanenze, crediti e disponibilità liquide) è pari a euro 25.437.162.912,44 mentre i ratei e risconti attivi sono pari a euro 59.068.132,11. Per il passivo il Patrimonio Netto (fondo di dotazione, riserve di capitale e risultato di esercizio) è pari a euro 1.526.675.838,37 mentre i fondi rischi e oneri sono pari a euro 472.332.606,57. Il T.F.R. è pari a euro 166.517,39, mentre i debiti ammontano a euro 26.297.975.161,15. I ratei e i risconti passivi ammontano a euro 1.785.869.214,98. I conti d'ordine sono pari a euro 4.793.181.680,63. Per il conto economico i componenti positivi della gestione ammontano a euro 31.158.917.662,50, i componenti negativi ammontano euro 31.159.637.985,96. La differenza fra componenti positivi e negativi della gestione è pari a euro - 720.323,46 I proventi ed oneri finanziari, la cosiddetta «gestione finanziaria», chiudono con un risultato economico di euro - 34.781.591,70. Le rettifiche di valore di attività finanziarie chiudono con un risultato di euro - 12.964.524,43. I proventi ed oneri straordinari (la cosiddetta «gestione straordinaria») chiudono con un risultato economico di euro 41.129.142,46. Il risultato di esercizio è pari a euro - 18.388.137,03.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) i contenuti di dettaglio delle risultanze di rendiconto sono riportate nel:

1. Rendiconto della gestione esercizio 2024;
2. Rendiconto consolidato Giunta - Consiglio 2024.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 agosto 2025

p. FONTANA
ALPARONE

(*Omissis*).

25R00361

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2025, n. 6.

Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»). Definizione dei requisiti minimi e dei servizi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 31 del 1° agosto 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

*Modifiche al r.r. n. 7/2016 e introduzione
dell'allegato G bis*

1. Al regolamento regionale 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli *standard* qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei *bed and breakfast* e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo») sono apportate le seguenti modifiche:



a) il titolo è così sostituito: «Definizione dei servizi, degli *standard* qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei *bed and breakfast* e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono, altresì, definiti, in attuazione di quanto previsto al comma 3-bis dell'art. 37 della l.r. n. 27/2015, i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche, ivi incluse le locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) aventi finalità turistica.»;

c) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;

d) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Requisiti minimi degli alloggi o parti di essi dati in locazione per finalità turistiche e servizi erogati in tali alloggi*). — 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i requisiti minimi e i servizi erogati negli alloggi, o parti di essi, dati in locazione per finalità turistiche di cui all'art. 1.

2. Gli alloggi di cui al comma 1, oltre a possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione, hanno i requisiti minimi e offrono i servizi di cui all'allegato G bis.

3. Gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.»;

e) il comma 2 dell'art. 8 è abrogato;

f) al comma 3 dell'art. 8 le parole: «Alla comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alla comunicazione di cui all'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 27/2015 relativa alle case e appartamenti per vacanze e a quella di cui all'art. 38, comma 1-bis, della medesima legge, relativa alle locazioni per finalità turistiche gestite in forma non imprenditoriale»;

g) al comma 4 dell'art. 8 le parole: «è approvata la modulistica unificata di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata la modulistica unificata delle SCIA di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 3»;

h) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Altezze minime dei locali delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche*). — 1. L'altezza minima netta delle camere da letto e delle unità abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei *bed & breakfast*, nonché degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'art. 1 è quella prevista dalle norme e dai regolamenti edilizi ed igienico sanitari vigenti in materia.»;

i) dopo il comma 5 dell'art. 11 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli alloggi di cui all'art. 1, comma 1-bis.».

2. Dopo l'allegato G al r.r. n. 7/2016 è aggiunto, in fine, l'allegato G bis (Requisiti minimi obbligatori e servizi erogati negli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche), nel testo riportato in allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 30 luglio 2025

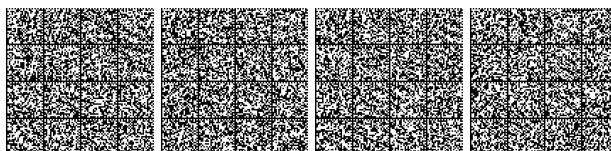
p. Fontana: ALPARONE



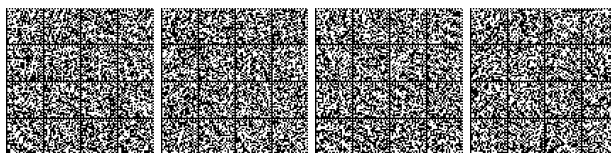
ALLEGATO G bis

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI E SERVIZI EROGATI NEGLI ALLOGGI O PORZIONI DEGLI STESSI DATI IN LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE

CAPACITA' DELL'ALLOGGIO	
Il massimo della capacità degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%. Esempio: n. massimo di ospiti = Superficie Utile / mq ○ fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq; ○ da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq; ○ oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq i parametri via via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio (esempio: appartamento di 84 mq; $48/8 = 6$ posti letto più $(84 - 48)/12 = 3$, capacità dell'alloggio 9 posti letto) Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
DOTAZIONI STRUTTURALI	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
NOTA: <i>Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.</i>	
SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI	
SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO	
Concordato anticipatamente	
PULIZIA UNITA' ABITABILE	
al cambio dell'ospite	
REQUISITI MINIMI DEI LOCALI CUCINA/SOGGIORNO	
Cucina completa dotata di frigorifero, lavello scolapiatti, forno o sistema alternativo per la cottura dei cibi	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità dell'alloggio	
Sedie aggiuntive per ulteriori ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona in proporzione alla massima capacità dell'alloggio	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	



Mobile da soggiorno	
Per ciascuna unità abitativa: dotazione di pentolame, posate e piatti in adeguata proporzione con la capacità dell'alloggio	
REQUISITI CAMERA	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
REQUISITI BAGNO	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
REQUISITI GENERALI	
Dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge, aventi le caratteristiche e da ubicare secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 come convertito dalla l. 191/2024	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE	
Manutenzione dell'alloggio	
Riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorate	
STATO DI MANUTENZIONE:	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza,	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione.	
SERVIZI ACCESSORI	
fornitura biancheria al cambio dell'ospite	



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2025, n. 37.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 24 luglio 2025, n. 30 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg;

Vista la deliberazione n. 946 del 4 luglio 2025 con oggetto «Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020) in materia di imposta provinciale di soggiorno)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 7-bis del decreto del Presidente della provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 3 dicembre 2020, n. 15-28/Leg è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Controlli). — 1. Il presente articolo disciplina i criteri e le modalità per l'effettuazione, da parte di Trentino riscossioni S.p.a., delle attività di controllo riportate nell'elaborato previsto dall'art. 15, comma 9-bis, della legge provinciale.

2. Trentino riscossioni S.p.a. effettua il puntuale controllo della corrispondenza tra la comunicazione presentata dalla struttura ricettiva o dall'alloggio per uso turistico riguardante i pernottamenti rilevanti ai fini dell'imposta provinciale di soggiorno e il relativo versamento. Trenti-

no riscossioni S.p.a. effettua altresì il monitoraggio delle comunicazioni previste dall'art. 6, riscontrandone le anomalie. Per anomalie si intendono gli scostamenti in riduzione dei pernottamenti comunicati superiori al 60 per cento rispetto alla media del triennio precedente all'anno di riferimento del controllo.

3. Trentino riscossioni S.p.a. effettua il controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese per fruire delle esenzioni dall'imposta. Il controllo è effettuato su un campione minimo, estratto a sorte, pari al 7 per cento delle esenzioni totali rilevate nelle strutture appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie:

a) strutture alberghiere con livello di classifica pari a una stella e a due stelle;

b) strutture alberghiere con livello di classifica pari a tre stelle e a tre stelle *superior*;

c) strutture alberghiere con livello di classifica uguale o superiore a quattro stelle;

d) strutture ricettive extra-alberghiere, rifugi escursionistici, esercizi di agriturismo e strutture ricettive all'aperto;

e) alloggi per uso turistico.

4. Sono esclusi dal controllo, per due anni successivi all'effettuazione dello stesso, i soggetti già estratti, salvo coloro per i quali il rapporto tra il totale delle esenzioni e il totale dei pernottamenti indicati nella comunicazione prevista all'art. 6 è superiore di almeno il 5 per cento rispetto al valore medio delle esenzioni della categoria di appartenenza prevista dal comma 3.

5. Trentino riscossioni S.p.a. presenta annualmente alla provincia, a corredo del conto giudiziale, l'elaborato di cui all'art. 15, comma 9-bis, della legge provinciale, comprensivo del dettaglio sulle attività di controllo effettuate. La provincia effettua controlli sul rispetto, da parte di Trentino riscossioni S.p.a., di quanto previsto dal presente articolo e provvede alla trasmissione del predetto elaborato alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 15, comma 9-bis, della legge provinciale.

6. Con deliberazione della giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori indicazioni operative per l'applicazione del presente articolo.».

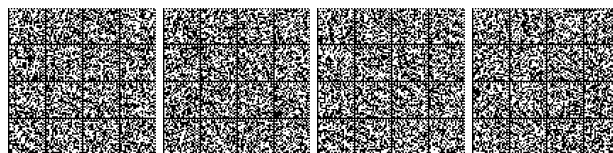
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

25R00257



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 agosto 2025, n. 41.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg. (Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 14 agosto 2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg (Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L)»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1068 di data 25 luglio 2025, di approvazione del regolamento avente ad oggetto: «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg (Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2005, n. 21-51/Leg

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 è sostituita dalla seguente:

«*b*) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il periodo di cura ed educazione dei figli minori, nel caso in cui il contributo sia richiesto a sostegno dei versamenti a un fondo pensione complementare.».

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 è abrogato.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 sono inserite le seguenti parole: «Nel caso in cui il contributo sia richiesto a sostegno dei versamenti a un fondo pensione complementare, la domanda è presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dedicato all'assistenza dei familiari non autosufficienti.».

2. Nel comma 2 dell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg del 2005 le parole: «dei contributo» sono sostituite dalle seguenti: «del contributo».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

25R00258

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2025, n. 26.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 30 maggio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 114, l'art. 117 comma quarto, e l'art. 123, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 66 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2024;



Considerato quanto segue:

1. il Consiglio delle autonomie locali (CAL) svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso, mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale;

2. la disciplina del CAL necessita di una nuova ste-sura al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto attiene ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata negli anni e del mutato contesto normativo;

3. al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, si ritiene opportuno confermare che il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province siano tra i componenti di diritto del CAL;

4. per rafforzare la rappresentanza dei territori, si introduce la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle assemblee dei sindaci e della Conferenza metropolitana, nel rispetto di ambiti territoriali, individuati all'allegato A della presente legge, prendendo a riferimento le zone distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); sono altresì previsti quali componenti del CAL tre presidenti di unioni di comuni designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e i sindaci di tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anch'essi designati da ANCI Toscana, per esprimere compiutamente anche le posizioni delle unioni e degli enti di minore dimensione demografica;

5. per favorire il confronto sugli atti e i provvedimenti della Giunta regionale sottoposti all'esame del CAL, si prevede la presenza alle sedute degli assessori regionali competenti, salvo motivate eccezioni;

6. visto il ruolo determinante e le attività svolte dalle associazioni rappresentative degli enti locali, per incrementare l'efficienza del sistema di rappresentanza degli enti locali nella Regione, nonché per garantire un'efficace modalità di raccordo tra gli stessi enti locali ed il Consiglio regionale, è prevista la possibilità di stipulare tra loro accordi per concorrere alla realizzazione di questi obiettivi comuni;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Istituzione, finalità e sede del Consiglio
delle autonomie locali*

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 66 dello Statuto, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali.

2. Il CAL garantisce la partecipazione e l'intervento degli enti locali nei processi decisionali della Regione al

fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di promuovere un permanente ed efficace raccordo e coordinamento tra Regione ed enti locali.

3. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2.

Composizione e nomina

1. Il CAL è nominato dal Consiglio regionale ed è costituito da componenti di diritto e componenti elettivi.

2. Sono componenti di diritto del CAL:

a) il Sindaco metropolitano di Firenze;

b) il Sindaco del Comune di Firenze. Qualora coincida con il sindaco metropolitano, il Vicesindaco del comune;

c) i Sindaci dei Comuni di Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Massa, Carrara, Livorno, Grosseto, Pistoia, Prato;

d) i nove Presidenti delle Province della Toscana. Qualora coincidano con i sindaci di cui alla lettera c), i Vicepresidenti delle province.

3. Sono componenti elettivi del CAL i trenta sindaci dei comuni non capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'art. 4. Qualora taluno di essi ricopra la carica di presidente di provincia, in suo luogo è eletto il vice sindaco.

4. Fanno altresì parte del CAL:

a) tre presidenti di unioni di comuni, designati dall'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana);

b) i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, designati dall'ANCI Toscana tra i sindaci che non ricoprono la carica di presidente di provincia e che non risultano tra i componenti elettivi di cui all'art. 4.

5. I componenti di diritto del CAL, i tre presidenti di unioni di comuni e i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, di volta in volta, fornire delega agli amministratori dei rispettivi enti per essere rappresentati nelle sedute.

6. I componenti elettivi del CAL di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare alle sedute del CAL, ne danno comunicazione all'Ufficio di presidenza del CAL ed ai sindaci supplenti individuati ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.

Art. 3.

Regolamento

1. Il CAL approva un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle proprie attività.

2. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del CAL stesso.

3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento vigente.



Art. 4.

Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui all'art. 1, commi 42 e 56, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra i propri componenti, nel numero e con riferimento agli ambiti omogenei di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Le elezioni hanno luogo in un'unica giornata elettorale.

2. Per ciascun ambito omogeneo di cui all'allegato A, ad eccezione dell'ambito omogeneo n. 13, è eletto quale componente il sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci del proprio ambito omogeneo e sindaco supplente il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo. Per l'ambito territoriale n. 13 sono eletti quali componenti i due sindaci che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci dello stesso ambito n. 13 e, per ciascuno di essi, sono eletti come rispettivi supplenti i due sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi due. Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. Nel caso in cui un ambito non esprima alcun eletto, è individuato quale componente il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e sindaco supplente il sindaco del comune che segue nell'ordine in quello stesso ambito. Per l'ambito omogeneo n. 13, qualora non sia espresso alcun eletto, sono individuati quali componenti il sindaco del comune dell'ambito avente maggiore dimensione demografica e il sindaco del comune che segue nell'ordine in quello stesso ambito; sono individuati quali rispettivi supplenti i due sindaci dei comuni che seguono ulteriormente nell'ordine nello stesso ambito. Non possono essere individuati quali componenti o sindaci supplenti il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale stesso, invia alla Conferenza metropolitana di Firenze e alle assemblee dei sindaci la richiesta di designazione dei componenti elettivi e dei sindaci supplenti. È altresì inviata all'ANCI Toscana la richiesta di designazione dei presidenti delle unioni di comuni e dei sindaci di cui all'art. 2, comma 4.

5. La designazione dei componenti elettivi del CAL, dei presidenti di unioni di comuni e dei sindaci di cui all'art. 2, comma 4, avviene nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Nei trenta giorni successivi il Consiglio regionale nomina il CAL in tutti i suoi componenti.

Art. 5.

Durata del CAL e decadenza dei componenti

1. Il CAL ha durata coincidente con la legislatura.

2. Il CAL in carica al momento del rinnovo del Consiglio regionale prosegue nell'esercizio delle sue funzioni sino all'insediamento del CAL nella nuova composizione.

3. Il componente del CAL resta in carica fino alla nomina del successore.

4. Il componente del CAL decade nell'ipotesi di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di sindaco, di sindaco metropolitano o di presidente di provincia, ed è sostituito, se componente di diritto dal nuovo titolare della carica, se componente elettivo con le procedure previste dall'art. 4.

5. Il Consiglio regionale procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica del componente del CAL e alla nomina del successore. A tal fine, entro i quindici giorni successivi a tale dichiarazione il Presidente del Consiglio regionale invia, con le procedure di cui all'art. 4, la richiesta di designazione del nuovo componente elettivo.

Art. 6.

Insediamento del CAL ed elezione degli organi

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di nomina dei suoi componenti.

2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti del CAL.

3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge, tra i propri componenti, il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti, di cui un Vicepresidente vicario e da due Segretari.

4. Il Presidente del CAL è eletto, con scrutinio palese, in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella terza votazione è eletto presidente colui che riporta il maggior numero di voti favorevoli. In caso di parità è eletto il componente più anziano di età. Il Presidente del CAL dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.

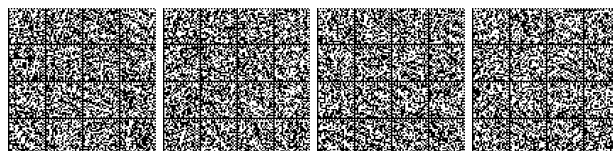
5. Eletto il Presidente, il CAL procede con le modalità di cui al comma 4 all'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Art. 7.

Funzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza

1. Il Presidente rappresenta il CAL, assicura il rispetto del regolamento interno, convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di presidenza e del CAL.

2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.



3. Il regolamento interno del CAL definisce le funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dell'Ufficio di presidenza.

Art. 8.

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola, i seguenti soggetti o loro delegati:

- a) i consiglieri regionali;
- b) il Presidente ed i componenti della Giunta regionale;
- c) il Presidente di ANCI Toscana;
- d) il Presidente dell'Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
- e) il Presidente di Autonomie locali italiane - Lega delle autonomie locali (ALI) Toscana.

2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono illustrati dall'assessore competente; gli atti di iniziativa consiliare sono illustrati da uno dei consiglieri proponenti.

3. Il Presidente del Consiglio regionale partecipa di norma alla seduta del CAL nel cui ordine del giorno sono previsti i pareri obbligatori relativi alla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione.

4. Le sedute del CAL si svolgono in presenza, in forma telematica tramite video conferenza, o in forma mista secondo quanto disposto dal regolamento interno del CAL.

5. Il CAL si riunisce, di norma, una volta al mese.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché le modalità per indire e svolgere le consultazioni degli enti locali sono disciplinate dal regolamento interno del CAL.

Art. 9.

Competenze

1. Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale e provvede alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell'art. 66 dello Statuto.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che prevede altresì le modalità con le quali sono comunicate al CAL le proposte che, già sottoposte all'esame di quest'ultimo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativamente ad una proposta di atto normativo o di atto amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, questa integra il preambolo dell'atto normativo ovvero la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del suo rifiuto.

4. Il CAL può inoltre esprimere eventuali osservazioni su tutte le proposte di atti per i quali non è previsto il parere obbligatorio, depositate in Consiglio regionale. A tal fine tali proposte sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

5. Il CAL può effettuare, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali nonché con le associazioni rappresentative degli enti locali o con singoli enti locali su atti di loro specifico interesse.

6. Rientrano nelle competenze del CAL, oltre all'iniziativa popolare delle leggi di cui all'art. 74 dello Statuto, anche la proposta di ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 66, comma 5, dello Statuto e la promozione, presso il Collegio di garanzia, del giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

7. Il CAL può inoltrare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le richieste di forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, formulate da comuni e province ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), secondo le modalità disciplinate dal proprio regolamento interno.

Art. 10.

Termini

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il CAL esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 9, comma 1, nonché i casi della loro eventuale riduzione o proroga.

Art. 11.

Relazione sull'attività del CAL

1. Ogni anno, entro il 30 maggio, il CAL predisponde una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con indicazione dei pareri resi e delle osservazioni formulate in merito ai provvedimenti esaminati, nonché con riferimento agli adempimenti e alle iniziative esercitate nell'esercizio delle proprie competenze.

2. La relazione viene presentata dal Presidente del CAL in una seduta straordinaria del Consiglio regionale a cui partecipa l'ufficio di presidenza del CAL.

Art. 12.

Struttura di supporto del CAL

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale stesso, l'assegnazione del personale, nonché la fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio.



2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti alle finalità della presente legge.

Art. 13.

Trattamento economico

1. Per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, è corrisposto al Presidente e ai componenti del CAL, ai loro delegati o supplenti, un gettone di presenza di importo pari a 30,00 euro. In caso di svolgimento nella stessa giornata, di più sedute del CAL o del suo Ufficio di presidenza, è corrisposto un solo gettone.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge, non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 1 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti» - Capitolo 10155 «Gettoni Consiglio Autonomie Locali».

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. Il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti da tale data. Entro tale termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del CAL ai sensi della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali);

b) art. 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 «Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa»);

c) art. 115 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

d) art. 1 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);

e) legge regionale 7 novembre 2014, n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 maggio 2025

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2025.

(*Omissis*).

25R00174

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 27.

Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e locali per la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 30 maggio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale»;

Vista la direttiva 2009/147/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);



Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino);

Vista la legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Visto il parere istituzionale favorevole, con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso in data 4 febbraio 2025;

Considerato quanto segue:

1. di recente è stata promulgata la legge n. 11/2025 che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da apposito consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello operando a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati e su richiesta dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco, nonché alle attività di natura gestionale e manutentiva, di monitoraggio e di ricerca della laguna;

2. nella prospettiva di un nuovo assetto della «governance» della laguna che, in ossequio al principio di leale collaborazione, ne assicuri una gestione unitaria e sinergica fino alla piena operatività del consorzio nazionale, è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della legge regionale n. 77/20212, scongiurando l'eventualità di un potenziale «vuoto di tu-

tela amministrativa» che metterebbe a rischio l'effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia;

3. a tale riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale riconosce il principio della continuità delle funzioni legate a diritti fondamentali, tra i quali può certamente annoverarsi quello alla salubrità dell'ambiente, nello specifico, identificabile nell'integrità fisica dell'ambiente lagunare, che è strettamente correlato ai principi di buon andamento e di leale collaborazione da intendersi, quest'ultimo, come «responsabilità diffusa in vista di una doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio per la collettività» (cfr. Corte costituzionale sentenze nn. 223/2023, 40/2022, 190/2022, 62/2020, 33/2019, 15/2017, 169/2017);

4. al fine assicurare tale continuità, la presente legge intende valorizzare i poteri di indirizzo e coordinamento, già insiti nelle competenze regionali conferite in materia di biodiversità ed aree protette nonché di demanio marittimo garantendo, nel contempo, il necessario raccordo con il MASE e con gli altri soggetti territorialmente interessati, sia mediante la stipula, in via provvisoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione, sia attraverso il fattivo impegno a partecipare al costituendo consorzio nazionale. È necessario pertanto prevedere strumenti adeguati tra i quali, in particolare:

a) la definizione, da parte della Giunta regionale, di indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare;

b) la previsione di misure ed azioni specifiche volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presenti nella laguna, nell'ambito delle misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e della legge regionale n. 30/2015;

c) l'attivazione di poteri sostitutivi in capo alla Regione.

5. nelle more della completa attuazione della legge n. 11/2025, è altresì necessario individuare, quale soggetto idoneo ad assicurare la continuità della gestione coordinata del sistema lagunare integrato, il Comune di Orbetello, ente che, alla luce del principio di sussidiarietà, meglio rappresenta la sintesi delle esigenze della comunità locale, in considerazione delle molteplici funzioni esercitate sul territorio, strettamente correlate e funzionali alle attività gestionali e manutentive inerenti alle problematiche della laguna. A tal fine si prevede che il Comune di Orbetello provveda, in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione approvati dalla Giunta regionale:

a) a regolare, in funzione degli equilibri del sistema lagunare, il corretto utilizzo delle aree del demanio nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione ed in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna;



b) a predisporre un programma annuale delle attività, contenente gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna, tenuto anche conto dei diritti civili esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

6. da sempre è condivisa, a tutti i livelli istituzionali, l'esigenza di preservare e valorizzare il territorio di rara bellezza, oggettivamente unico e imparagonabile, della laguna di Orbetello che riveste particolare rilevanza non solo dal punto di vista ambientale, per la peculiarità e delicatezza degli ambienti presenti e per la ricchezza della fauna, ma anche dal punto di vista economico, in considerazione del sistema produttivo, costituito dagli stabilimenti di acquacoltura per l'allevamento di alcune specie di ittiofauna pregiata, quali orate, cefali ed anguille, che insistono sui suoi bacini;

7. la laguna di Orbetello è infatti costituita da due bacini comunicanti, denominati di ponente e di levante, con estensione complessiva di 2525 ettari separati tra loro da un tombolo la cui propaggine è collegata con il promontorio di Monte Argentario, mediante un ponte diga, in grado di consentire lo scambio d'acqua tra i due bacini. Sull'area lagunare insistono molteplici forme di tutela ambientale naturalistica ed in particolare: un sito Natura 2000 sito di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) «Laguna di Orbetello», designato quale zona speciale di conservazione (ZSC) dal Ministero; una riserva naturale regionale, una riserva naturale statale «Laguna di Ponente» gestita dal WWF Italia; una riserva naturale statale «Duna di Feniglia» gestita dal Corpo forestale dello Stato (CFS); un'omonima area umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di RAMSAR firmata il 2 febbraio 1971 (IT008);

8. la laguna di Orbetello è designata «area sensibile» ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 e, in quanto tale, è soggetta ad un trattamento più spinto per gli scarichi idrici in essa recapitanti. L'intera estensione dell'area lagunare ricade, inoltre, all'interno del sito di interesse nazionale (SIN) di bonifica di Orbetello Area ex Sitoco, individuato dall'art. 1, comma 4, della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), ordinariamente perimetrato nell'area circostante lo stabilimento ex Sitoco e compresa l'area lagunare ad esso prospiciente, per una superficie complessiva di circa 34 ettari, successivamente esteso sino a comprendere l'intero bacino lagunare e le aree a terra, tra cui l'area denominata «Patanella»;

9. a prescindere dalle problematiche legate all'inquinamento, la laguna di Orbetello, per le intrinseche caratteristiche comuni a tutti gli ambienti lagunari, è da considerarsi ambiente di transizione, ciclicamente sottoposto ad eventi distrofici anche in condizioni di naturalità, le cui fragilità e vulnerabilità richiedono interventi manutentivi e gestionali che devono essere assicurati anche nella fase di gestione ordinaria dei bacini lagunari. A causa della bassa profondità dello specchio acqueo e della presenza di nutrienti, connessi anche agli scarichi che vi recapitano, la laguna è infatti soggetta ad eventi di eutrofizzazione, che si accentuano quando la mancanza di ossigeno si incontra con elevate temperature;

10. per la sua fragilità, l'ambiente lagunare, già a partire dal 1993, è stato oggetto di importanti interventi di risanamento delle criticità legate alla eutrofizzazione e, dal 2002 fino al settembre del 2012, di commissariamento ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per effetto di una successione di decreti ministeriali adottati per far fronte allo stato di emergenza dichiarato a causa delle prolungate crisi anossiche. Alla cessazione della gestione straordinaria, con ordinanza n. 31/2012 del Capo dipartimento della protezione civile, la Regione Toscana è stata individuata quale amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità in atto nella laguna di Orbetello;

11. per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello, alla cessazione della gestione straordinaria, la Regione Toscana, con legge regionale n. 77/2012, ha previsto, a valere sul bilancio pluriennale, un «contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello» da definire attraverso:

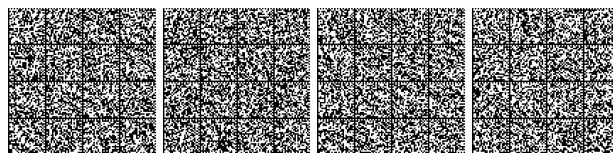
a) la promozione della stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscano, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;

b) il concorso alle spese relative agli interventi medesimi fino all'importo massimo di 1 milione di euro per le annualità 2013 - 2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).

12. successivamente, con appositi interventi legislativi e, da ultimo, con l'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 più volte modificato, nonché, sulla base di specifici accordi di cooperazione, stipulati con il Comune di Orbetello, la Regione Toscana ha finanziato, negli anni e senza soluzione di continuità, oltre agli interventi necessari, anche il servizio di gestione del sistema integrato lagunare, che comprende: la gestione di impianti di ricircolo idraulico tra il mare e la laguna, l'attività di risospensione dei sedimenti soffici lagunari e l'attività di raccolta delle biomasse algali, con conseguente trasporto e trattamento delle stesse affidato a gestore autorizzato;

13. gli interventi realizzati e l'attività gestionale ordinaria, ancorché supportati da un continuo monitoraggio dell'ambiente lagunare ai fini gestionali e dal monitoraggio ambientale, non sono tuttavia in grado di fronteggiare nel medio-lungo periodo eventi distrofici di natura emergenziale legati ai cambiamenti climatici che mettono a rischio l'intero ecosistema lagunare, incidendo fortemente sugli *habitat* e sulle diverse specie che popolano la laguna. Appare pertanto non più rinviabile l'adozione di un approccio della gestione della laguna di Orbetello di tipo coordinato, sinergico, e multi-livello quale quello prefigurato dalla legge n. 11/2025, in analogia con altre leggi speciali in materia di ambienti lagunari;

14. è tuttavia opportuno, in questa fase di transizione verso un nuovo di assetto di «governance», supportare le amministrazioni che esercitano sul territorio le proprie funzioni attraverso l'istituzione:



a) di una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello che garantisca, a livello locale, il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello;

b) di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello, quale organismo di natura meramente consultiva che si esprima, su richiesta, con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia.

15. è inoltre necessario prevedere disposizioni di prima applicazione e norme transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni inerenti alla salvaguardia e la gestione del sistema lagunare mediante:

a) la prosecuzione dei compiti e delle attività di gestione del sistema integrato lagunare disciplinate dall'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme per in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 - 2026, stipulato in data 14 maggio 2024, tra la Regione Toscana ed il Comune di Orbetello, fino all'approvazione, da parte del Comune di Orbetello, del primo programma di attività, in attuazione della presente legge;

b) la cessazione degli effetti del programma delle attività eventualmente approvato o dell'accordo sopracitato per la gestione della laguna a decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla legge n. 11/2025.

16. è necessario abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 12 della legge regionale n. 79/2019 che, nel corso degli anni, ha rappresentato il presupposto normativo degli interventi finanziari della Regione;

17. per evitare sovrapposizioni, è altresì necessario prevedere l'abrogazione, a decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla legge n. 11/2025, degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge relativi al CTS e alla Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, i cui componenti decadono con la costituzione degli organi del consorzio medesimo.

18. in spirito di leale collaborazione, la Regione si impegna, sin da ora, a riformare la presente legge al fine di adeguarne le disposizioni allo statuto del consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, approvato in attuazione della legge n. 11/2025;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Nelle more dell'attuazione della legge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) e della piena operatività del consorzio ivi previsto, la presente legge detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione

coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell'art. 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e dell'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).

Art. 2.

Competenze regionali

1. Nel quadro delle funzioni conferite dallo Stato e disciplinate dalla normativa regionale, la Regione esercita poteri di coordinamento e di indirizzo generale negli ambiti di competenza che interessano la laguna di Orbetello. In particolare, la Giunta regionale:

a) definisce specifici indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera;

b) concorre al finanziamento delle attività previste nel programma di cui all'art. 4:

1) per la gestione ordinaria, sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale;

2) per la gestione straordinaria, fino ad esaurimento delle risorse residue dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili.

c) esercita le funzioni di monitoraggio ambientale del sistema lagunare, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»);

d) definisce, nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dell'art. 74 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010), le misure specifiche ed azioni volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nella laguna, alle quali il programma di cui all'art. 4 deve attenersi;

e) al fine di assicurare il benessere e l'integrità fisica del sistema lagunare, promuove il costante e necessario raccordo con le amministrazioni nazionali competenti



mediante la stipula, anche in via transitoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione a cui possono partecipare il Comune di Orbetello e altri enti che, a livello locale, svolgono funzioni negli ambiti afferenti alla laguna;

f) partecipa al consorzio per la gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, ove costituito in attuazione della legge n. 11/2025 a supporto dei compiti istituzionali delle amministrazioni nazionali e territoriali titolari di competenze afferenti alla laguna di Orbetello, al fine di garantirne la salvaguardia e la gestione unitaria.

2. Ove necessario, la Giunta regionale aggiorna gli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 e delle proposte della Cabina di regia di cui all'art. 7.

Art. 3.

Competenze del Comune di Orbetello

1. Il Comune di Orbetello, di seguito denominato «Il Comune», nell'esercizio delle funzioni che afferiscono alla laguna di Orbetello, conferite dalla legislazione nazionale e attribuite dalla normativa regionale, assicura una gestione integrata del sistema lagunare in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lettere a) e d).

2. Ai fini del comma 1, il Comune:

a) provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna di Orbetello, alla regolazione del corretto utilizzo delle aree del demanio e del litorale marino nella stessa ricadenti, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei Canoni relativi a concessioni Demaniali Marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurando gli equilibri del sistema lagunare;

b) predispone un programma annuale delle attività, contenente gli interventi di gestione, ordinaria e straordinaria, volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, tenuto anche conto dei diritti civili esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

Art. 4.

Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello.

1. Il programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello, di seguito denominato «programma delle attività», prevede attività ed interventi necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza del sistema lagunare e a prevenire fenomeni anossici, in conformità agli indirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lettere a) e d).

2. La Regione concorre al finanziamento del programma delle attività di cui al comma 1 nella misura massima delle risorse previste dall'art. 12, comma 2, lettere a) e c). La copertura di eventuali maggiori oneri è assicura-

ta dalle risorse proprie del Comune nonché da ulteriori risorse pubbliche, ivi compresi i finanziamenti derivanti dalla partecipazione a specifici bandi e progetti regionali, statali ed europei.

3. Il programma delle attività ha durata annuale e comprende attività finalizzate:

a) al mantenimento in efficienza degli impianti di ossigenazione e del sistema di pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la circolazione delle acque interne alla laguna;

b) alla riduzione della produzione di biomasse algali;

c) alla limitazione degli apporti nell'ambiente lagunare di sostanze inquinanti o comunque nutrienti.

4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attività e la trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e le misure regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d).

5. Contestualmente all'espressione del parere di cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla base della proposta del programma di attività, determina l'ammontare del contributo regionale annuale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), definendone le modalità di erogazione e di rendicontazione.

6. Il programma è approvato dal Comune entro il 15 febbraio successivo, in conformità al parere di cui al comma 4.

7. Ove necessario, il programma può essere aggiornato, anche per stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della Cabina di regia. In tal caso la proposta di aggiornamento è trasmessa alla Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello

1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «CTS», con funzioni consultive in materia di gestione e tutela dell'ambiente lagunare.

2. Il CTS si esprime, con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica, a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia e su richiesta dei medesimi.

Art. 6.

Costituzione e funzionamento del CTS

1. Il CTS è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).



2. Il CTS è presieduto dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che lo convoca e coordina i lavori.

3. Il CTS è composto:

a) dal dirigente responsabile della competente struttura del Comune, o suo delegato, che svolge anche la funzione di supporto istruttorio e verbalizzazione delle sedute;

b) dal dirigente regionale del settore competente in materia di protezione del mare, o da un esperto del medesimo settore individuato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

c) dal responsabile della competente struttura tecnica sul territorio del consorzio di bonifica o suo delegato;

d) da cinque esperti rispettivamente designati, uno per ciascuna, dall'Università degli studi di Siena, dall'Università degli studi di Pisa, dall'Università degli studi di Firenze, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore degli studi universitari e perfezionamento «S. Anna» di Pisa, particolarmente qualificati nei seguenti ambiti disciplinari:

- 1) scienze ambientali e naturali;
- 2) scienze biologiche;
- 3) biologia marina;
- 4) scienze della natura;
- 5) ingegneria ambientale;
- 6) biodiversità e conservazione della natura;
- 7) scienze agrarie e forestali e botanica;
- 8) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

e) previa intesa, da un rappresentante dell'ente gestore delle aree statali ricadenti nella laguna di Orbetello, o suo delegato;

f) dal responsabile della struttura Area vasta Sud dell'ARPAT, o da un suo delegato.

4. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del CTS non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.

5. I componenti del CTS cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 5/2008.

6. Ai membri del CTS di cui al comma 3, lettere d) ed e), spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00. Sono esclusi rimborsi spese.

7. Alle riunioni del CTS possono essere invitati a partecipare i responsabili delle competenti strutture tecniche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Centro nazionale delle ricerche (CNR), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA), delle aziende sanitarie, nonché esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica e rappresentanti di associazioni espressione di conoscenza ed interesse per la tutela dell'ambiente lagunare, al fine di fornire informazioni utili alle valutazioni di competenza del CTS stesso.

8. Il CTS si esprime per i profili di competenza su richiesta del Comune, della Regione o della Cabina di regia di cui all'art. 7:

a) sulla proposta di programma di attività di cui all'art. 4;

b) sulla valutazione degli interventi per far fronte a situazioni straordinarie con rischio ambientale;

c) su eventuali altre questioni di carattere scientifico inerenti al sistema lagunare.

9. Il CTS, con proprio regolamento, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle sedute.

10. Il CTS si esprime entro i termini stabiliti dal regolamento e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste, fatte salve circostanze che impongono per ragioni di rischio ambientale la necessità di acquisire un parere nei tempi che lo stato di emergenza impone. Le riunioni del CTS sono svolte ordinariamente in modalità telematica.

Art. 7.

Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello

1. Per assicurare a livello locale il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello, è istituita presso la Giunta regionale una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, di seguito denominata «Cabina di regia» composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dall'assessore regionale competente in materia di ambiente e di protezione civile;

c) dagli altri assessori regionali competenti in materia;

d) dal sindaco del Comune di Orbetello, o da suo delegato;

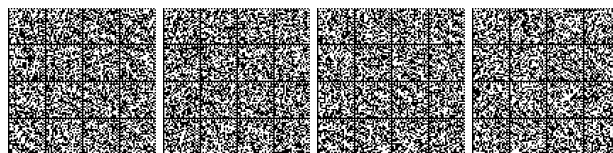
e) dal sindaco del Comune di Monte Argentario, o da suo delegato.

2. La Cabina di regia, in particolare:

a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione interistituzionale per la definizione di strategie di intervento condivise finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni di criticità ambientale riguardanti il sistema lagunare, nonché per la valutazione, in raccordo con il sistema della protezione civile, dell'evoluzione della situazione di criticità ai fini dell'individuazione delle azioni emergenziali più idonee al livello di gravità, definendone anche le relative tempistiche;

b) svolge attività consultive e di impulso per l'individuazione di misure efficaci volte al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della laguna;

c) si esprime, su richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle attività di carattere straordinario da inserire nella proposta di programma annuale di cui all'art. 4, e nei relativi eventuali aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.



3. La Cabina di regia è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, almeno una volta l'anno, anche su richiesta degli altri componenti, nonché al verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un rischio ambientale per il sistema lagunare.

4. Alle sedute della Cabina di regia, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili o loro delegati delle strutture tecniche competenti della Regione, dei comuni rappresentati, del consorzio di bonifica competente per territorio, nonché i componenti del CTS competenti per materia.

5. Per la partecipazione alla Cabina di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né rimborso spese.

Art. 8.

Relazione al Consiglio regionale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti del monitoraggio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), effettuato nell'anno precedente.

Art. 9.

Poteri sostitutivi della Regione

1. Nelle more della piena operatività del consorzio di cui alla legge n. 11/2025, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti del Comune inadempiente in caso di:

- a) inosservanza delle norme della presente legge;
- b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell'aggiornamento del programma delle attività;
- c) approvazione del programma della attività in difformità dagli indirizzi e dalle misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d);
- d) inosservanza delle tempistiche definite dalla Cabina di regia per fronteggiare situazioni emergenziali.

2. In caso di inerzia o grave ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida il Comune inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti necessari a scongiurare il pregiudizio all'integrità della laguna, in luogo del Comune rimasto inadempiente. In tal caso il Presidente della Giunta regionale opera come commissario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8

e 9 della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione) per quanto applicabili.

Art. 10.

Norma di prima applicazione

1. La Cabina di regia di cui all'art. 7 è convocata in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comune, entro sessanta giorni dall'adozione degli indirizzi di cui al comma 2, sottopone alla Giunta regionale una proposta di programma delle attività. Tale programma, predisposto sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, convocata ai sensi del comma 1, tiene conto della programmazione degli interventi già adottata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale:

a) si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma delle attività con gli indirizzi e le misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

b) approva, lo schema di accordo, per la definizione di modi e tempi:

1) per la presa in carico, da parte del Comune, delle attività gestionali svolte dalla Regione in forza dell'accordo di programma per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 - 2026, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché per il subentro del Comune medesimo nei connessi rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, attivati dalla Regione in applicazione del medesimo accordo;

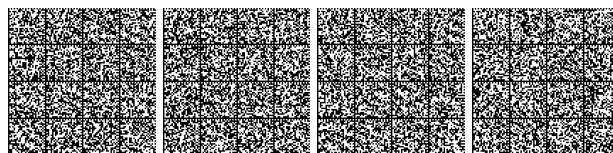
2) per la presa in carico nel patrimonio mobiliare del Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla Regione, funzionali alla gestione della laguna;

3) per il trasferimento delle risorse regionali già impegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici di cui al punto 1.

5. Entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 4, il Comune approva il programma delle attività e sottoscrive l'accordo di cui alla lettera b) del medesimo comma.

6. In caso di inadempimento o ritardo del Comune nell'approvazione del programma delle attività e nella sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4, lettera b), la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 88/1998.

7. In caso di inerzia o ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma della attività, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 9, comma 2.



Art. 11.

Disposizioni transitorie per la continuità della gestione ordinaria

1. Al fine di assicurare la gestione del sistema lagunare senza soluzione di continuità:

a) nelle more dell'approvazione del programma delle attività, la Regione ed il Comune continuano a svolgere i compiti e le attività già previste dall'accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 - 2026, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

b) a decorrere dall'approvazione del programma delle attività di cui alla lettera a) cessano gli effetti dell'accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 - 2026, in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 4, del medesimo accordo.

2. A decorrere dall'effettivo subentro del consorzio nella gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, in attuazione della legge n. 11/2025:

a) cessano gli effetti del programma delle attività di cui agli articoli 4 e 10, se approvato, ovvero dell'accordo per la gestione della laguna di Orbetello di cui al comma 1, lettera b), fatte salve le eventuali attività non attribuite al consorzio medesimo;

b) la Regione, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), promuove il subentro del consorzio nelle attività di gestione in essere che non consentono interruzioni.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 6, stimati in euro 2.160,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025 - 2027.

2. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria, di cui alla presente legge, è assicurato con le risorse regionali già stanziare sul bilancio di previsione 2025 - 2027, come segue:

a) euro 1.104.080,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1), sulla Missione

9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti»;

b) euro 165.920,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti»;

c) euro 122.672,83 per l'anno 2025 per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), di cui euro 103.652,54 sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 1 «Spese correnti» ed euro 19.020,29 sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale», titolo 2 «Spese in conto capitale».

3. La partecipazione regionale al consorzio di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), è assicurata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nei limiti delle risorse di cui al comma 2, lettera a).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 13.

*Abrogazioni.**Decadenza dei componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale*

1. L'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) è abrogato.

2. A decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla legge n. 11/2025, sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 e i componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale decadono a seguito della costituzione degli organi del consorzio medesimo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 maggio 2025

GIANI

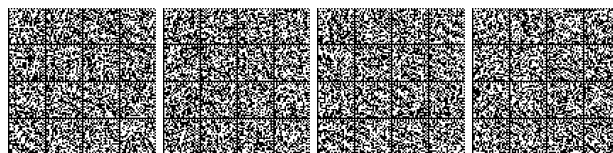
(Omissis)

25R00175

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-002) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

